

**LEGGE PROVINCIALE 13
DICEMBRE 1999, N. 6,
ART. 7 e ART. 24 SEXIES**

**AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE**

Capo I

PARTECIPAZIONE A FIERE

1.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

- 1.1.1 Riferimenti normativi
- 1.1.2 Beneficiari
- 1.1.3 Spese ammissibili ad agevolazione
- 1.1.4 Spese non ammissibili ad agevolazione
- 1.1.5 Modifica dei programmi di investimento

1.2 LIMITI E TERMINI

- 1.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
- 1.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative

1.3 REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1.3.1 Requisiti per la concessione delle agevolazioni
- 1.3.2 Misura e concessione delle agevolazioni
- 1.3.2 Erogazione del contributo

1.4 OBBLIGHI E SANZIONI

- 1.4.1 Presentazione delle domande e disposizioni
- 1.4.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 1.4.3 Obblighi di attività e sanzioni

1.5 PROCEDURE

- 1.5.1 Procedura automatica

1.6 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

- 1.6.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

1.7 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 1.7.1 Domande per partecipazioni fieristiche post domanda di agevolazione
- 1.7.2 Domande per partecipazioni fieristiche ante domanda di agevolazione
- 1.7.3 Domande miste
- 1.7.4 Disposizioni in tema di pagamenti
- 1.7.5 Erogazione delle agevolazioni – partecipazioni fieristiche post domanda di agevolazione

1.7.6. Domande presentate per conto delle imprese associate

1.8 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1.8.1 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni

1.9 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

1.9.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo II

AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

2.1.1 Riferimenti normativi

2.1.2 Beneficiari

2.1.3 Spese ammissibili ad agevolazione per consorzi e cooperative

2.1.4 Spese ammissibili ad agevolazione per piccole e medie imprese

2.2 LIMITI E TERMINI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

2.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione

2.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative

2.2.3 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni

2.3 OBBLIGHI E SANZIONI

2.3.1 Presentazione delle domande e disposizioni

2.3.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni

2.3.3 Obblighi di attività e sanzioni

2.4 PROCEDURE

2.4.1 Procedura automatica

2.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

2.5.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni

2.5.2 Disposizioni in tema di pagamenti

2.5.3 Erogazione delle agevolazioni per servizi specialistici post domanda di agevolazione

2.6 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

- 2.6.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo III

PROGETTI IMPRENDITORIALI DI MARKETING INTERNAZIONALE

- 3.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**
- 3.1.1 Riferimenti normativi
 - 3.1.2 Beneficiari
 - 3.1.3 Spese ammissibili ad agevolazione – consulenze
 - 3.1.4 Spese ammissibili ad agevolazione – azioni
 - 3.1.5 Spese non ammissibili ad agevolazione
- 3.2 LIMITI E TERMINI**
- 3.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
 - 3.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative
- 3.3 REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
- 3.3.1 Requisiti per la concessione delle agevolazioni
 - 3.3.2 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni
- 3.4 OBBLIGHI E SANZIONI**
- 3.4.1 Presentazione delle domande e disposizioni
 - 3.4.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
 - 3.4.3 Obblighi di attività e sanzioni
- 3.5 PROCEDURE**
- 3.5.1 Procedura valutativa
- 3.6 SUBENTRI E TRASFERIMENTI**
- 3.6.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti
- 3.7. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRESTATORI DI SERVIZI**
- 3.7.1 Caratteristiche del prestatore di servizio
- 3.8 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE**

DELLE AGEVOLAZIONI

- 3.8.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
- 3.8.2 Disposizioni in tema di pagamenti
- 3.8.3 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

3.9 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

- 3.9.1 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni

3.10 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

- 3.10.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo IV

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA

4.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

- 4.1.1 Riferimenti normativi
- 4.1.2 Beneficiari
- 4.1.3 Spese ammissibili ad agevolazione
- 4.1.4 Spese non ammissibili ad agevolazione

4.2 LIMITI E TERMINI

- 4.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
- 4.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative

4.3 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 4.3.1 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni

4.4 OBBLIGHI E SANZIONI

- 4.4.1 Presentazione delle domande e disposizioni
- 4.4.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 4.4.3 Obblighi di attività e sanzioni

4.5 PROCEDURE

- 4.5.1 Procedura automatica
- 4.5.2 Procedura valutativa

4.6 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

- 4.6.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti
- 4.7. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRESTATORI DI SERVIZI**
 - 4.7.1 Caratteristiche del prestatore di servizio
- 4.8 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
 - 4.8.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
 - 4.8.2 Disposizioni in tema di pagamenti
 - 4.8.3 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni – procedura automatica
 - 4.8.4 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni – procedura valutativa
- 4.9 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**
 - 4.9.1 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni
- 4.10 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI**
 - 4.10.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo V

ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE GIOVANE

- 5.1 REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**
 - 5.1.1 Riferimenti normativi
 - 5.1.2 Beneficiari
 - 5.1.3 Spese ammissibili ad agevolazione
 - 5.1.4 Modalità di calcolo della spesa di personale dipendente
- 5.2 LIMITI E TERMINI**
 - 5.2.1 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
 - 5.2.2 Termini di avvio, termine e rendicontazione delle iniziative
- 5.3 REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
 - 5.3.1 Requisiti per la concessione delle agevolazioni
 - 5.3.2 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni
- 5.4 OBBLIGHI E SANZIONI**
 - 5.4.1 Presentazione delle domande e disposizioni

- 5.4.2 Presentazione della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo e disposizioni
- 5.4.3 Obblighi di attività e sanzioni

- 5.5 PROCEDURE**
- 5.5.1 Procedura valutativa

- 5.6 SUBENTRI E TRASFERIMENTI**
- 5.6.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

- 5.7 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**
- 5.7.1 Documentazione per la concessione delle agevolazioni
- 5.7.2 Disposizioni in tema di pagamenti
- 5.7.3 Documentazione per l'erogazione delle agevolazioni

- 5.8 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI**
- 5.8.1 Documentazione per il trasferimento delle agevolazioni

- 5.9 DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI**
- 5.9.1 Disposizioni in tema di cumulo delle agevolazioni

Capo VI

DISPOSIZIONI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE

- 6.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
- 6.2 DOCUMENTAZIONE

Capo VII

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI E DINIEGHI

- 7.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI E DINIEGHI

Capo I

PARTECIPAZIONE A FIERE

1.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera a) "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese" della legge, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008 per la prima partecipazione ad eventi fieristici; in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 - "*de minimis*" - ove indicato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

1.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali sono:

- a) le piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale;
- b) le cooperative, costituite da non meno di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate;
- c) i consorzi costituiti da non meno di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate, con un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 100 mila euro.

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici Ateco 2007 delle norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

1.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate le spese ritenute pertinenti dall'ente istruttore alla partecipazione agli eventi fieristici internazionali.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, sono comunque ammissibili ad agevolazione le spese riguardanti le seguenti voci:

AFFITTO AREA

- affitto dell'area espositiva
- quota di iscrizione come espositore diretto
- costo per l'inserimento dell'impresa nel catalogo dell'evento fieristico;
- spese per la prenotazione delle aree espositive

ALLESTIMENTO STAND

- progettazione
- noleggio
- montaggio e adattamento
- allacciamenti ad energia elettrica, acqua, telefono, POS, (compresi consumi)
- pulizia stand
- noleggio di piante, computer, attrezzature
- assicurazione, anche non obbligatoria

TRASPORTO MERCI ED ALLESTIMENTI

- spese dei trasportatori o di noleggio dei mezzi di trasporto (con o senza conducente) con dichiarazione relativa all'uso del mezzo noleggiato per il trasporto delle merci in fiera

ASSISTENZA ESTERNA STAND

- spese per standisti o traduttori presenti nello stand
- spese di organizzazione e supporto di società cooperative, consorzi o società consortili di cui siano associate le imprese partecipanti all'evento fieristico

1.1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammessi ad agevolazione le spese relative a:

- a) spese interne di gestione, quali spese amministrative, di personale dipendente anche con contratto di collaborazione a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie;
- b) spese di vitto, alloggio e viaggio;
- c) gli investimenti in beni materiali quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi;
- d) prestazione di servizi tra:

- coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
- società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
- società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

2. Il disposto di cui al comma 1, lettera d) non si applica nel caso di prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.1.2.

1.1.5 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. Le variazioni dell'importo della spesa prevista per prime partecipazioni fieristiche sono ammissibili fino alla concessione del contributo eventualmente spettante esclusivamente per la sostituzione di uno o più eventi fieristici con altri.

1.2. LIMITI E TERMINI

1.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuata nell'importo di 5 mila euro e in 100 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione.

2. Nel caso di domande di agevolazione presentate da società cooperative, consorzi o società consortili per conto dei rispettivi associati i limiti minimo e massimo di spesa, di cui al comma 1, sono individuati con riferimento agli interventi di ciascun associato.

3. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

1.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali post domanda di agevolazione, sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data della domanda medesima.

2. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

3. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

4. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine finale.

5. Le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, già sostenute alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono ammissibili fino ai 18 mesi precedenti la data della domanda medesima.

6. Comunque, limitatamente alle spese relative alla prenotazione delle aree espositive per la partecipazione a manifestazioni fieristiche post domanda di agevolazione sono riconosciuti i costi sostenuti fino a 18 mesi antecedenti la domanda di agevolazione.

7. Le spese si considerano sostenute se sia intervenuto nei termini indicati anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. Qualora il pagamento non sia intervenuto nei termini indicati si procede alla revoca del contributo riferito all'intero documento di spesa non completamente pagato.

8. La documentazione comprovante le spese, già sostenute alla data della domanda di agevolazione, è presentata in allegato alla domanda medesima, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione eventualmente spettante.

1.3. REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.3.1 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Possono essere concesse agevolazioni ad imprese per partecipazioni congiunte a manifestazioni fieristiche internazionali.

2. Si intendono manifestazioni congiunte quelle previste e realizzate attraverso il supporto organizzativo di società cooperative, consorzi o società consortili di cui siano associate le imprese partecipanti all'evento fieristico con le caratteristiche di cui al punto 1.1.2.

3. Possono altresì essere concesse agevolazioni alle società cooperative, ai consorzi o alle società consortili, di cui al punto 1.1.2, per le spese da loro sostenute direttamente, che promuovono e organizzano la partecipazione a fiere dei propri associati.

4. Le agevolazioni possono essere concesse anche a imprese che partecipano singolarmente ed autonomamente ad eventi fieristici internazionali, fino alla quinta partecipazione fieristica.

5. Sono considerate manifestazioni fieristiche internazionali quelle site fuori dai confini nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale a condizione che siano ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

6. Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere concesse se la partecipazione fieristica è finalizzata alla commercializzazione di beni o servizi la cui totalità o componente caratterizzante, che ne definisce l'identità, è sviluppata dalle imprese nelle unità operative site sul territorio provinciale.

1.3.2 MISURA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le misure delle agevolazioni, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese per fiere internazionali ritenute ammissibili, sostenute dalle imprese per partecipazioni congiunte o singole, precedentemente la data della domanda di agevolazione; l'enumerazione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche è disposta a partire dall'anno 2012.

2. La misura di agevolazione in favore di cooperative, consorzi e società consortili di piccole o medie imprese, di cui al punto 1.1.2, è individuata in misura pari al 60% delle spese.

MISURE DI AGEVOLAZIONE IN REGIME “DE MINIMIS”

N. PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE CONGIUNTA	PARTECIPAZIONE SINGOLA
PRIMA	70%	50%
SECONDA	60%	50%
TERZA	50%	40%
QUARTA	50%	30%
QUINTA	50%	25%

3. Le misure di agevolazione, di cui al comma 1 e al comma 2, sono concesse in conformità al Regolamento CE n. 1998/2006 “*de minimis*”.

4. Il contributo è concesso in un'unica soluzione direttamente al soggetto che sostiene le spese; anche nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata per conto di un'impresa, da parte di società cooperative, consorzi o società consortili, di cui al punto 1.1.2, il contributo è concesso all'impresa che sostiene le spese e l'erogazione è disposta direttamente in capo alla medesima.

5. Il contributo, esclusivamente per spese sostenute successivamente

la data della domanda di agevolazione per la prima partecipazione ad una fiera internazionale, può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese previste in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 800/2008 per partecipazioni, congiunte o singole.

1.3.3 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso di domande di agevolazione inerenti partecipazioni fieristiche già effettuate alla data di presentazione della domanda di agevolazione, l'erogazione è disposta entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.

2. Nel caso di domande di agevolazione inerenti sia partecipazioni fieristiche già effettuate alla data di presentazione della domanda di agevolazione sia partecipazioni fieristiche previste successivamente la domanda medesima, l'erogazione della quota parte del contributo concesso relativo alle partecipazioni fieristiche già sostenute alla data della domanda di agevolazione è disposta nei termini indicati al comma 1.

3. L'erogazione del contributo per spese inerenti le partecipazioni a manifestazioni fieristiche post domanda di agevolazione è disposta a seguito della presentazione della relativa documentazione di spesa inerente tutte le predette manifestazioni.

1.4. OBBLIGHI E SANZIONI

1.4.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per partecipazioni a manifestazioni fieristiche sono presentate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da società cooperative, consorzi o società consortili per conto dei rispettivi associati.

3. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione.

4. I bandi disposti dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 6, comma 2 delle Norme di carattere generale, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. possono derogare alle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo, in particolare, la concessione delle agevolazioni anche sotto forma di buoni.

1.4.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui ai punti 1.8 e 1.9 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dalla competente struttura provinciale.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

1.4.3 OBBLIGHI DI ATTIVITÀ E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data del provvedimento di concessione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, per cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano prima del decorso del quinquennio indicato.

3. Le somme chieste in restituzione per effetto della revoca del contributo sono maggiorate di interessi semplici al tasso legale, calcolati a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

1.5. PROCEDURE

1.5.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Le domande di agevolazione relative a partecipazioni fieristiche internazionali sono esaminate secondo la procedura automatica di cui all'art. 12 all'art. 13 della legge.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione per partecipazioni fieristiche internazionali già sostenute alla data di presentazione della domanda di agevolazione sono individuate sulla base di una relazione a firma del legale rappresentante dell'impresa attestante:

- a) il resoconto delle iniziative fieristiche a cui si è partecipato;
- b) la distinta delle spese effettivamente sostenute per le partecipazioni fieristiche, nonché della relativa documentazione di spesa.

3. Le spese ammissibili ad agevolazione per partecipazioni fieristiche internazionali da sostenere successivamente la data della domanda di agevolazione sono individuate sulla base di una relazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- a) l'elenco delle spese previste, suddivise secondo le categorie indicate al punto 1.1.3;
- b) gli obiettivi del progetto di investimento in termini di fatturato previsto sui paesi ove è prevista la partecipazione fieristica.

4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni, valuta la dimensione del soggetto istante sulla base delle dichiarazioni rese, l'appartenenza dell'evento fieristico sul territorio nazionale alla categoria delle fiere internazionali, e calcola il contributo, istruendo i relativi procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

1.6. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa.

1.7. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.7.1 DOMANDE PER PARTECIPAZIONI FIERISTICHE POST DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda per la

prima partecipazione fieristica internazionale, prevista successivamente la domanda di agevolazione, deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, riportante la distinta delle spese previste e gli obiettivi del progetto di investimento in termini di fatturato previsto sui paesi ove è prevista la partecipazione fieristica.

1.7.2 DOMANDE PER PARTECIPAZIONI FIERISTICHE ANTE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda di agevolazione deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 3) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione;
 - 4) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due

- esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, che presenti:
 - 1) il resoconto delle iniziative fieristiche a cui si è partecipato;
 - 2) la distinta delle spese effettivamente sostenute per le partecipazioni fieristiche;
 - d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture o documentazione equipollente);
 - e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera d) sono state interamente pagate;
 - f) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

1.7.3 DOMANDE MISTE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per manifestazioni fieristiche ante e post domanda di agevolazione deve essere presentata la corrispondente documentazione prevista ai precedenti punti 1.7.1. e 1.7.2 secondo i casi.

1.7.4 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Capo, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite istituto di credito e riportare il beneficiario, il numero e la data del relativo documento di spesa.

3. Non sono comunque ammissibili ad agevolazione le spese pagate in contanti o tramite assegno bancario.

1.7.5 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER PARTECIPAZIONI FIERISTICHE POST DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso per partecipazioni fieristiche internazionali successive alla domanda di agevolazione, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) RELAZIONE, predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, che presenti:

- 1) il resoconto di tutte le iniziative fieristiche a cui si è partecipato;
- 2) la distinta delle spese effettivamente sostenute per le partecipazioni fieristiche;
- 3) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture o documentazione equipollente);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
- d) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

1.7.6 DOMANDE PRESENTATE PER CONTO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

1. Per le domande di agevolazione presentate da cooperative, consorzi e società cooperative di piccole e medie imprese di cui al punto 1.1.2, per conto delle imprese associate valgono le medesime disposizioni di cui ai precedenti punti 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.5.

1.8 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1.8.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto del termine di cui al punto 1.7.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e del presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;

- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che ha portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica.
- c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.
- d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese.

1.9 DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1.9.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della legge possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

Capo II

AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA

2.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

2.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera b) "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese" della legge, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 - "*de minimis*" e, ove previsto, in conformità al alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

2.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti azioni di commercializzazione di sistema sono:

- a) le cooperative, costituite da non meno di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate;
- b) i consorzi costituiti da non meno di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità statutaria l'offerta di servizi per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle imprese associate, con un fondo consortile non inferiore a 100 mila euro.
- c) piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale con un numero di dipendenti non superiore a 15 unità alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una della attività indicate nelle tabelle riportanti i codici Ateco 2007 delle norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

2.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE PER CONSORZI E COOPERATIVE

1. Al fine di favorire la penetrazione commerciale delle imprese trentine in paesi non appartenenti all'Unione europea attraverso azioni di commercializzazione di sistema possono essere agevolate spese sostenute dalle cooperative e dai consorzi di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1.2, per:

- a) analisi di mercato;
- b) ricerca di partner commerciali, ivi compresa l'organizzazione di incontri "*business to business*";
- c) organizzazione preparazione di trasferte commerciali all'estero;
- d) assistenza commerciale, contrattuale, doganale, fiscale nei paesi esteri;
- e) supporto alla distribuzione congiunta di più imprese nei paesi esteri attraverso personale specializzato appositamente assunto in loco;
- f) organizzazioni di workshop collettivi ove unitamente alla presentazione pubblica delle imprese partecipanti siano previsti gli incontri "*business to business*".

2. Le spese di cui al comma 1 possono riferirsi anche a spese di personale assunto con contratto di lavoro dipendente o a progetto, nonché a spese di consulenza.

3. Nel caso di spese di personale, la spesa ammissibile è stabilita utilizzando i seguenti parametri e non può comunque superare la somma di 50 mila euro annui per singolo dipendente:

- il costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione dell'attività;
- il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del 38 per cento quale incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
- l'anno lavorativo si considera composto di 1600 ore lavorative;
- la retribuzione ordinaria mensile viene determinata facendo riferimento per ogni anno alla busta paga del mese di gennaio, al netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.

4. Nel caso di spese di consulenza sono ammissibili spese nel limite massimo di 70 mila euro annui per singola consulenza e singolo consulente.

2.1.4 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Possono essere agevolate spese sostenute da piccole e medie imprese con non più di 15 dipendenti alla data della domanda di agevolazione per la partecipazioni a missioni estere e a fiere internazionali se coordinate da enti istituzionali o dalle cooperative o dai consorzi, di cui al punto 2.1.2., per:

- a) vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale strettamente coinvolto nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali;
- b) vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali

imprese clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming).

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati enti istituzionali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, le associazioni di categoria della provincia di Trento, le società da loro controllate e Trentino Sviluppo S.p.A.

3. I Paesi oggetto di missioni estere e fiere internazionali non devono appartenere all'Unione europea;

4. Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.

5. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza all'estero non superiore a 15 giorni.

2.2. LIMITI E TERMINI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

2.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuata nell'importo di 15 mila euro e in 300 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione inerente le spese di cui al punto 2.1.3..

2. È individuata nell'importo di 3 mila euro e in 100 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna impresa, inerente le spese di cui al punto 2.1.4.

3. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

2.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione devono essere già sostenute alla data della domanda di agevolazione nel rispetto del termine di cui al comma 6; esclusivamente per i servizi specialistici inerenti le analisi di mercato, di cui al punto 2.1.3 le spese possono essere previste successivamente la data della domanda di agevolazione nel rispetto del termine di cui al comma 2.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sostenute successivamente la domanda di agevolazione, sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data della domanda medesima.

3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

4. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

5. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine finale.

6. Le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda di agevolazione sono ammissibili fino ai 18 mesi precedenti la data della domanda medesima.

7. Le spese si considerano sostenute se sia intervenuto nei termini indicati anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. Qualora il pagamento non sia intervenuto nei termini indicati si procede alla revoca del contributo riferito all'intero documento di spesa non completamente pagato.

8. La documentazione comprovante le spese, già sostenute alla data della domanda di agevolazione, è presentata in allegato alla domanda medesima, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione eventualmente spettante.

2.2.3 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo relativo alle spese di cui al punto 2.1.3 è concesso in un'unica soluzione secondo la regola "*de minimis*" e calcolato in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse ad agevolazione. Esclusivamente per le spese relative ai servizi specialistici di analisi di mercato sostenute successivamente la data della domanda di agevolazione, il contributo è concesso in misura pari al 50 per cento delle spese, ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

2. Il contributo relativo alle spese di cui al punto 2.1.4 è concesso in un'unica soluzione secondo la regola "*de minimis*" e calcolato in misura pari al 30 per cento delle spese ammesse ad agevolazione.

3. Il contributo concesso per spese già sostenute alla data della domanda di agevolazione è erogato in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.

2.3. OBBLIGHI E SANZIONI

2.3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per le azioni di commercializzazione di sistema sono presentate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione per azioni di commercializzazione di sistema.

3. Le domande inerenti le spese sostenute dalle piccole e medie imprese di cui al punto 2.1.4. devono essere presentate per conto delle imprese medesime dagli enti istituzionali, dalle cooperative e dai consorzi che hanno coordinato le relative missioni o partecipazioni fieristiche internazionali.

2.3.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, di cui al punto 2.5 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dalla competente struttura provinciale.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

2.3.3 OBBLIGHI DI ATTIVITÀ E SANZIONI

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono mantenere l'attività sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data di concessione del contributo. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, per cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente.

3. Le somme chieste in restituzione per effetto della revoca del contributo sono maggiorate di interessi semplici al tasso legale, calcolati a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

2.4. PROCEDURE

2.4.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Le domande di agevolazione relative ad azioni di commercializzazione di sistema sono esaminate secondo la procedura automatica di cui all'art. 12 all'art. 13 della legge.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono individuate sulla base di una relazione a firma del legale rappresentante della società cooperativa o del consorzio o della società consortile attestante:

- a) il resoconto delle iniziative svolte a supporto delle imprese associate o comunque coordinate;
- b) la distinta delle spese effettivamente sostenute per le relative iniziative di cui alla precedente lettera a);
- d) le spese previste per servizi specialistici inerenti le indagini di mercato da sostenere successivamente la domanda di agevolazione.

3. L'ente istruttore:

- a) accerta la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni;
- b) verifica, sulla base delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1.2, sia con riferimento al soggetto istante sia con riferimento alle imprese associate sulla base delle dichiarazioni rese;
- c) verifica la coerenza delle spese sostenute con quelle indicate al punto 2.1.3;
- d) calcola il contributo,

istruendo i relativi procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE, L'EROGAZIONE E DELLE AGEVOLAZIONI

2.5.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda di agevolazione deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o

- incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1.2 sia del soggetto istante sia delle imprese associate;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
 - c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto istante nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, che presenti:
 - 1) il resoconto delle iniziative svolte;
 - 2) la distinta delle spese effettivamente sostenute, coerente con le disposizioni di cui al punto 2.1.3 e 2.1.4;
 - 3) la le previsioni di spesa per servizi specialistici di analisi di mercato da sostenere successivamente la domanda di agevolazione;
 - 4) l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione.
 - d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture, contratti, buste paga o documentazione equipollente).
 - e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera d) sono state interamente pagate;
 - f) PREVENTIVO DI SPESA dettagliato di uno o più consulenti che evidenzi oltre la costo complessivo del servizio, la tempistica, il costo a giornata per ciascuna fase, e le diverse fasi di intervento;
 - g) PRESENTAZIONE DEL CONSULENTE attestante i requisiti professionali idonei e coerenti al servizio proposto e al costo previsto.
 - h) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

2.5.2 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Capo, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite istituto di credito e riportare il beneficiario, il numero e la data del relativo documento di spesa.

3 Non sono comunque ammissibili ad agevolazione spese pagate in contanti o tramite assegno bancario.

2.5.3 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER SERVIZI SPECIALISTICI POST DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso per spese inerenti servizi specialistici di analisi di mercato successivi la domanda di agevolazione, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) RAPPORTO CONCLUSIVO DI SINTESI predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché dal consulente, che descriva in modo dettagliato:
 - le analisi e gli interventi previsti;
 - il costo complessivamente sostenuto;
 - la distinta delle spese effettivamente sostenute;
 - le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture, contratti o documentazione equipollente; copia del certificato o dell'omologazione estera);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
- d) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

2.6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

2.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato per le medesime spese.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

Capo III

PROGETTI IMPRENDITORIALI DI MARKETING INTERNAZIONALE

3.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

3.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese" della legge, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008; in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 - "*de minimis*" - ove indicato.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

3.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti progetti imprenditoriali di marketing internazionale sono le piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale;

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici Ateco 2007 delle norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

3.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE – CONSULENZE

1. Possono essere agevolate le spese sostenute da piccole e medie imprese per la definizione di progetti imprenditoriali di marketing internazionale ossia di iniziative finalizzate alla commercializzazione di beni o servizi, prodotti sul territorio della provincia di Trento.

2. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante, che ne definisce l'identità, è sviluppata dall'impresa in provincia di Trento.

3. Le spese di predisposizione di progetti imprenditoriali di marketing internazionale sono ammissibili ad agevolazione solo se i progetti sono finalizzati alla commercializzazione dei beni o dei servizi prodotti dall'impresa istante e prevedono l'esplorazione sia degli aspetti strategici, sia degli strumenti operativi di seguito indicati:

a) VALUTAZIONE STRATEGICA:

1. descrizione delle motivazioni del piano;
2. analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);
3. analisi di posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (*swot analysis*) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;
4. analisi delle barriere all'entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.)
5. analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli *off* e *on line*;
6. analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall'impresa, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria.

b) ASPETTI OPERATIVI:

1. descrizione del piano di marketing in fasi e individuazione degli strumenti per la realizzazione di ciascuna fase (*marketing mix*);
2. individuazione del *timing* e della durata di ciascuna sua fase;
3. quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie ed eventualmente di quelle umane necessarie per la realizzazione del piano in ciascuna sua fase (*business plan*);
4. analisi di compatibilità dei finanziamenti per la realizzazione del piano con l'equilibrio finanziario e commerciale dell'azienda;
5. individuazione degli obiettivi di fatturato per 5 anni dall'attivazione del piano e della probabilità di raggiungerli.

4. La presenza degli aspetti strategici e operativi sopra richiamati, costituisce condizione irrinunciabile per l'accettazione dei progetti nei quali le proposte operative e le esigenze emerse dalla valutazione strategica devono risultare inscindibilmente connesse.

5. Nel caso l'impresa intendesse esplorare l'apertura di una nuova sede produttiva all'estero, il piano dovrà contenere anche l'esame, sia di tipo strategico sia di tipo operativo, delle variabili inerenti la nuova funzione di produzione da attivare all'estero.

3.1.4 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE – AZIONI

1. In aggiunta alle spese di cui al punto 3.1.3, possono essere agevolate spese sostenute da piccole e medie imprese con più di 15 dipendenti alla data della domanda di agevolazione per missioni aziendali all'estero per:

- a) vitto, viaggio e alloggio all'estero del personale strettamente coinvolto nelle missioni all'estero o nelle fiere internazionali;
- b) vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (*incoming*);
- c) campagne pubblicitarie nei Paesi esteri;

2. I Paesi a cui possono fare riferimento le spese del presente punto non devono appartenere all'Unione europea.

3. Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250 euro giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni.

4. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza all'estero non superiore a 15 giorni.

3.1.5 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

2. Il disposto di cui al comma 1, lettera c) non si applica nel caso di prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.1.2.

3.2. LIMITI E TERMINI

3.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuata nell'importo di 10 mila euro e in 150 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione.

3. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

3.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione inerenti progetti imprenditoriali di marketing internazionale, sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data della concessione del contributo.

2. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

3. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

4. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine finale.

5. Le spese si considerano sostenute se sia intervenuto nei termini indicati anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. Qualora il pagamento non sia intervenuto nei termini indicati si procede alla revoca del contributo riferito all'intero documento di spesa non completamente pagato.

3.3. REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

3.3.1 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni per progetti imprenditoriali di marketing internazionale possono essere concesse se i progetti:

- a) sono finalizzati alla commercializzazione di beni o servizi prodotti dall'impresa istante verso paesi non appartenenti all'Unione europea;
- b) riguardano non più di 2 paesi esteri.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma 1, le confederazioni di Stati sono considerate paesi.

3.3.2 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo per le spese di cui al punto 3.1.3 è concesso in un'unica soluzione e calcolato in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse ad agevolazione.

2. Il contributo per le spese di cui al punto 3.1.4 è concesso in un'unica soluzione a titolo di "*de minimis*" e calcolato in misura pari al 30 per cento delle spese ammesse ad agevolazione.

3. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

4. In caso di difformità evidenti tra il servizio previsto e quello reso, ai fini della determinazione del contributo effettivamente spettante è acquisito il parere del comitato per gli incentivi di cui all'art. 15 bis della legge.

3.4. OBBLIGHI E SANZIONI

3.4.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per progetti imprenditoriali di marketing internazionale sono presentate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione.

3. Non possono altresì essere presentate domande di agevolazione per progetti imprenditoriali di marketing internazionale prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge.

4. I bandi disposti dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 6, comma 2 delle Norme di carattere generale, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. possono derogare alle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo, in particolare, la concessione delle agevolazioni anche sotto forma di buoni.

3.4.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui ai punti 3.8 e 3.9 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dalla competente struttura provinciale.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

3.4.3 OBBLIGHI DI ATTIVITÀ E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data del provvedimento di concessione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, per cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano prima del decorso del quinquennio indicato.

3. Le somme chieste in restituzione per effetto della revoca del contributo sono maggiorate di interessi semplici al tasso legale, calcolati a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

3.5. PROCEDURE

3.5.1 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Le domande di agevolazione relative a progetti imprenditoriali di marketing internazionale sono esaminate secondo la procedura valutativa di cui all'art. 12 e all'art. 14 della legge.

2. L'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dispone:

- a) la verifica della regolarità amministrativa e ammissibilità della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo;
- b) la verifica dei requisiti dell'impresa per l'accesso alle agevolazioni;
- d) verifica la conformità del progetto alle disposizioni di cui al punto 3.1.3 e 3.3.1 nonché al facsimile di relazione di cui al punto 3.8.1;
- d) il calcolo del contributo spettante.

3. L'erogazione del contributo è disposta a seguito della positiva valutazione del progetto imprenditoriale di marketing internazionale e dell'acquisizione della documentazione indicata al punto 3.8.2.

4. Qualora in sede di rendicontazione delle spese il progetto imprenditoriale di marketing internazionale dovesse risultare carente di contenuti o mancante di una o più delle disposizioni di cui al punto 3.1.3 è disposta la revoca del contributo in proporzione al numero di disposizioni non presidiate e all'entità della carenza di contenuti riscontrata.

5. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, l'esame sul merito di credito delle imprese nonché sul merito dei progetti imprenditoriali di marketing internazionale e sulla loro conformità alle disposizioni di cui al punto 3.1.3, possono essere affidati a Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, della legge.

3.6. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

3.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al

comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa.

3.7. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRESTATORI DI SERVIZI

3.7.1 CARATTERISTICHE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

1. Il prestatore del servizio che redige il piano di marketing internazionale deve vantare titoli ed esperienza nel settore in cui è svolto l'intervento. Rientrano tra i prestatori di servizi anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche anche attraverso società collegate o controllate; in tal caso qualora esse si avvalgano di professionalità esterne alla propria struttura, dovranno comunque essere garantiti i titoli e l'esperienza settoriale di cui al presente comma.

2. Non sono ammessi ad agevolazione progetti imprenditoriali di marketing internazionale quando il prestatore è:

- a) un socio dell'impresa richiedente;
- b) un prestatore di servizi che riveste cariche sociali nell'impresa richiedente;
- c) una società di persone di cui siano soci:
 - il titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - uno o più soci dell'impresa richiedente quando questa è una società di persone;
 - uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell'impresa richiedente quando questa è una società di capitali;
- d) una società di capitali nella quale rivestano cariche sociali:
 - il titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - uno o più soci dell'impresa richiedente quando questa è una società di persone;
 - uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell'impresa richiedente quando questa è una società di capitali;
- e) la medesima impresa richiedente il contributo o società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile.

2. Il disposto di cui al comma 2) non si applica nel caso di prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.1.2.

3.8. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

3.8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o

- incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
- 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, riportante:
- la distinta degli ambiti di intervento di cui al punto 3.1.3., le spese previste e gli obiettivi di fatturato nei paesi esteri;
 - la descrizione dettagliata delle missioni all'estero previste con indicazione degli obiettivi, del costo, dei luoghi e della durata delle missioni nonché delle imprese estere che si intende contattare;
 - la descrizione delle azioni di incoming con l'indicazione delle imprese estere coinvolte, del relativo personale in visita, del costo e della durata dell'azione di promozione sul territorio provinciale.
- d) PREVENTIVO DI SPESA DETTAGLIATO di uno o più consulenti che evidenzia oltre la costo complessivo del servizio, la tempistica, il costo a giornata per ciascuna fase, e le diverse fasi di intervento;
- f) PRESENTAZIONE DEL CONSULENTE attestante i requisiti professionali idonei e coerenti al servizio proposto e al costo previsto.

3.8.2 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Capo, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite istituto di credito e riportare il beneficiario, il numero e la data del relativo documento di spesa.

3 Non sono comunque ammissibili ad agevolazione spese pagate in contanti o tramite assegno bancario.

3.8.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) PROGETTO IMPRENDITORIALE DI MARKETING INTERNAZIONALE predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché dal consulente, che descriva in modo dettagliato:
- le analisi e gli interventi previsti;

- il costo complessivamente sostenuto;
- la distinta delle spese effettivamente sostenute;
- le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture, contratti o documentazione equipollente);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
 - 3) che le spese di vitto viaggio e alloggio si riferiscono esclusivamente a personale tecnico coinvolto nelle missioni all'estero o nelle azioni di *incoming*;
- d) COORDINATE BANCARIE SU CUI DISPORRE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE.

3.9 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.9.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto del termine di cui al punto 3.6.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e del presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che ha portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica.
- c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.
- d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese.

3.10 DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

3.10.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

Capo IV

SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA

4.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

4.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 24 sexies, comma 1, e comma 1 ter "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione" della legge, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

4.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti servizi a favore dell'internazionalizzazione sono le piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale;

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici Ateco 2007 delle norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

4.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate le spese per l'acquisto all'esterno dell'azienda di servizi specialistici finalizzati a rafforzare la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese attraverso la commercializzazione di beni o servizi, prodotti sul territorio della provincia di Trento.

2. Per beni prodotti nel territorio della provincia si intendono i prodotti la cui componente caratterizzante, che ne definisce l'identità, è sviluppata dall'impresa in provincia di Trento.

3. I servizi specialistici possono riguardano i seguenti aspetti:

- a) analisi della concorrenza (elenco dei primi tre concorrenti e caratteristiche della loro offerta sul mercato estero);
- b) analisi di posizionamento del prodotto o del servizio sul mercato estero obiettivo, evidenziando i punti di forza e di debolezza (*swot analysis*) del prodotto/servizio rispetto a quelli offerti dalla concorrenza;
- c) analisi delle barriere all'entrata (fisiche, tecnologiche, legali ecc.);
- d) analisi dei canali distributivi potenziali distinguendo tra quelli *off* e *on line*;
- e) analisi del mercato potenziale in termini di fatturato conseguibile dall'impresa, compatibilmente con la propria dimensione operativa e finanziaria.

4. In aggiunta ai servizi di cui al comma 3, possono essere agevolate spese riguardanti:

- a) certificazioni e omologazioni necessarie per la commercializzazione in paesi esteri intendendo sia le eventuali spese di consulenza, per l'adeguamento del prodotto o del servizio agli standard previsti, sia il costo della certificazione o dell'omologazione;
- b) servizi di supporto giuridico – amministrativo alla contrattazione all'estero per la commercializzazione di prodotti o servizi.

4.1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

- a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi);
- c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra:
 - coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
 - società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
 - soci o soggetti che rivestano cariche sociali nell'ente o impresa istante;
 - società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa istante o soggetti che in essa rivestano cariche sociali; nel caso di partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 per cento.

2. Il disposto di cui al comma 1), lettera c), non si applica nel caso di prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.1.2.

4.2. LIMITI E TERMINI

4.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuata nell'importo di 10 mila euro e in 100 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione.

3. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

4.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data della concessione dell'agevolazione.

2. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

3. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

4. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine finale.

5. Le spese si considerano sostenute se sia intervenuto nei termini indicati anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. Qualora il pagamento non sia intervenuto nei termini indicati si procede alla revoca del contributo riferito all'intero documento di spesa non completamente pagato.

4.3. MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

4.3.1 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è concesso in un'unica soluzione e calcolato in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse ad agevolazione, qualora l'attività di commercializzazione sia riferita a paesi non appartenenti all'Unione Europea; diversamente il contributo è ridotto della metà.

2. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

4.4. OBBLIGHI E SANZIONI

4.4.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione per servizi di consulenza specialistica sono presentate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione.

3. Non possono altresì essere presentate domande di agevolazione per servizi di consulenza specialistica prima dell'ultimazione di servizi già agevolati ai sensi dell'art. 24 sexies, comma 1 e comma 1 ter della legge.

4. I bandi disposti dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 6, comma 2 delle Norme di carattere generale, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. possono derogare alle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo, in particolare, la concessione delle agevolazioni anche sotto forma di buoni.

4.4.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui ai punti 4.8 e 4.9 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dalla competente struttura provinciale.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

4.4.3 OBBLIGHI DI ATTIVITÀ E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 dalla data del provvedimento di concessione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, per cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano prima del decorso del quinquennio indicato.

3. Le somme chieste in restituzione per effetto della revoca del contributo sono maggiorate di interessi semplici al tasso legale, calcolati a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

4.5. PROCEDURE

4.5.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Le domande di agevolazione relative a servizi di consulenza specialistica di cui al punto 4.1.3, comma 4, sono esaminate secondo la procedura automatica di cui all'art. 12 all'art. 13 della legge.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono individuate sulla base di una relazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- a) l'elenco delle spese previste, suddivise secondo le categorie indicate al punto 4.1.3 comma 4;
- b) gli obiettivi dell'impresa in termini di fatturato previsto sui paesi ove è focalizzata la consulenza specialistica nei 3 anni successivi la domanda di agevolazione.

4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni, valuta la dimensione del soggetto istante sulla base delle

dichiarazioni rese, l'appartenenza del servizio agli ambiti di cui al punto 4.1.3 e calcola il contributo, istruendo i relativi procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4.5.2 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Le domande di agevolazione relative a servizi di consulenza specialistica di cui al punto 4.1.3, comma 3, sono esaminate secondo la procedura valutativa di cui all'art. 12 e all'art. 14 della legge.

2. L'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande dispone:

- a) la verifica della regolarità amministrativa e ammissibilità della documentazione per la concessione e l'erogazione del contributo;
- b) la verifica dei requisiti dell'impresa per l'accesso alle agevolazioni;
- d) verifica la conformità del progetto alle disposizioni di cui al punto 4.1.3 e 4.3.1 nonché al facsimile di relazione di cui al punto 4.8.1;
- d) il calcolo del contributo spettante.

3. L'erogazione del contributo è disposta a seguito della positiva valutazione del servizio specialistico e dell'acquisizione della documentazione indicata al punto 4.8.4.

4. Qualora in sede di rendicontazione delle spese il documento rappresentante il servizio specialistico reso dovesse risultare carente di contenuti o mancante di una o più delle degli aspetti previsti nel facsimile di relazione di cui al punto 4.8.1. è disposta la revoca del contributo in proporzione al numero di aspetti non presidiati e all'entità della carenza di contenuti riscontrata.

5. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, l'esame sul merito di credito delle imprese nonché sul merito dei servizi specialistici resi e sulla loro conformità alle disposizioni di cui al punto 3.1.3, possono essere affidati a Trentino Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, della legge.

4.6. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

4.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione, conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al

comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa.

4.7. DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRESTATORI DI SERVIZI

4.7.1 CARATTERISTICHE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

1. Il prestatore del servizio che svolge il servizio di consulenza specialistica deve vantare titoli ed esperienza nel settore in cui è svolto l'intervento. Rientrano tra i prestatori di servizi anche le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche anche attraverso società collegate o controllate; in tal caso qualora esse si avvalgano di professionalità esterne alla propria struttura, dovranno comunque essere garantiti i titoli e l'esperienza settoriale di cui al presente comma.

2. Non sono ammessi ad agevolazione servizi di consulenza specialistici quando il prestatore è:

- a) un socio dell'impresa richiedente;
- b) un prestatore di servizi che riveste cariche sociali nell'impresa richiedente;
- c) una società di persone di cui siano soci:
 - il titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - uno o più soci dell'impresa richiedente quando questa è una società di persone;
 - uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell'impresa richiedente quando questa è una società di capitali;
- d) una società di capitali nella quale rivestano cariche sociali:
 - il titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - uno o più soci dell'impresa richiedente quando questa è una società di persone;
 - uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell'impresa richiedente quando questa è una società di capitali;
- e) la medesima impresa richiedente il contributo o società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile.

2. Il disposto di cui al comma 2) non si applica nel caso di prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.1.2.

4.8. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

4.8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o

- incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
- 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, riportante la distinta degli ambiti di intervento di cui al punto 4.1.3., delle spese previste e gli obiettivi di fatturato previsto nei paesi esteri;
- d) preventivo di spesa dettagliato di uno o più consulenti che evidenzia oltre la costo complessivo del servizio, la tempistica, il costo a giornata per ciascuna fase, e le diverse fasi di intervento;
- f) presentazione del consulente attestante i requisiti professionali idonei e coerenti al servizio proposto e al costo previsto.

4.8.2 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Capo, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite istituto di credito e riportare il beneficiario, il numero e la data del relativo documento di spesa.

3 Non sono comunque ammissibili ad agevolazione spese pagate in contanti o tramite assegno bancario.

4.8.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – PROCEDURA AUTOMATICA

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) RAPPORTO CONCLUSIVO DI SINTESI predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché dal consulente, che descriva in modo dettagliato:
- le analisi e gli interventi previsti;
 - il costo complessivamente sostenuto;
 - la distinta delle spese effettivamente sostenute;
 - le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture, contratti o documentazione equipollente; copia del certificato o dell'omologazione estera);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
- 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
- d) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

4.8.4 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI – PROCEDURA VALUTATIVA

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) DOCUMENTO RAPPRESENTANTE IL SERVIZIO SPECIALISTICO RESO predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché dal consulente, che descriva in modo dettagliato:
 - le analisi e gli interventi previsti;
 - il costo complessivamente sostenuto;
 - la distinta delle spese effettivamente sostenute;
 - le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture, contratti o documentazione equipollente);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
- d) COORDINATE BANCARIE su cui disporre il pagamento del contributo spettante.

4.9 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

4.9.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto del termine di cui al punto 4.6.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:

- 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
 - 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e del presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che ha portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica.
 - c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.
 - d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese.

4.10 DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

4.10.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 24 sexies, comma 1 e 1 ter della legge possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

Capo V

FORMAZIONE DI CAPITALE UMANO ALL'ESTERO

5.1. REQUISITI SOGGETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

5.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 24 sexies, comma 1bis "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione" della legge, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1998/2006 - "*de minimis*".

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le "Norme di carattere generale" dei criteri e modalità per l'applicazione della legge, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

5.1.2 BENEFICIARI

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti la formazione di capitale umano sono le piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale;

2. L'operatività sul territorio provinciale è attestata dall'esercizio di una delle attività indicate nelle tabelle riportanti i codici Ateco 2007 delle norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

5.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate le spese per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale inviato stabilmente all'estero, operante presso unità locali dell'impresa richiedente il contributo oppure presso sedi estere di imprese estere con le quali l'impresa richiedente il contributo sia legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente, al fine di rafforzare la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese attraverso la

commercializzazione di beni o servizi, prodotti sul territorio della provincia di Trento.

2. Le spese di nuovo personale sono ammissibili ad agevolazione a condizione che il medesimo sia:

- a) aggiuntivo all'organico in carico all'impresa rispetto alle unità lavorative annue dell'anno precedente la domanda di agevolazione;
- b) assunto con contratto a tempo indeterminato non prima di 60 giorni dalla data della domanda di agevolazione;
- c) di età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda;
- d) in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore accompagnato, in questo ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni.

3. È considerato personale stabilmente operante all'estero quello che svolge attività lavorativa presso le sedi indicate al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore all'70 per cento di quello per cui viene chiesta l'agevolazione.

4. In deroga a quanto disposto dalla lettera c) del comma 1, per domande presentate fino al 31 marzo 2013 sono ammissibili ad agevolazione spese per assunzioni dal 1 giugno 2012, data di entrata in vigore della L.P. 10/2012 che ha modificato l'art. 24 sexies della la L.P. 6/1999 e s.m. prevedendo l'intervento di cui al presente Capo.

5.1.4 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SPESA DI PERSONALE DIPENDENTE

1. Ai fini della determinazione della spesa del personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato impiegato all'estero, viene adottata la seguente modalità di calcolo:

- a) la retribuzione ordinaria mensile di ciascun dipendente viene determinata sulla base della busta paga del primo mese in cui il soggetto viene impiegato all'estero; per attività che ricadono su più anni solari, le buste paga - dal secondo anno solare in poi - sono quelle relative al mese di gennaio. L'importo della busta paga deve essere indicato al netto dei compensi per lavoro straordinario, delle trasferte, del premio di produzione, nonché dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto.
- b) la retribuzione ordinaria mensile, calcolata come sopra, deve essere moltiplicata per 13 mensilità ovvero per il maggior numero di mensilità previste dal contratto applicato nell'impresa.

Il totale della retribuzione annua si ricava aggiungendo alla retribuzione ordinaria mensile:

- la maggiorazione del 38% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa;
- l'accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato a carico del dipendente, su base annua.

2. La spesa ammissibile ad agevolazione è pari al costo mensile (i.e. retribuzione ordinaria mensile calcolata come indicato al comma 1) a carico dell'impresa, moltiplicato per il numero di mesi nei quali perdura l'attività all'estero del nuovo personale. Nel caso di frazioni di mesi la spesa viene ridotta in proporzione al numero di giorni per i quali perdura l'assegnazione su 30 giorni mensili.

5.2. LIMITI E TERMINI

5.2.1 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuata nell'importo di 30 mila euro e in 150 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione.

2. Il periodo minimo di assegnazione all'estero del nuovo personale, per il quale sono concesse le agevolazioni previste dal presente Capo, non può essere inferiore a sei mesi; il periodo massimo non può essere superiore a trentasei mesi.

3. Tali limiti devono essere rispettati sia in sede di concessione dell'agevolazione che di liquidazione della stessa.

5.2.2 TERMINI DI AVVIO, TERMINE E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 36 mesi dalla data della domanda medesima.

2. L'assunzione del personale e la sua dislocazione permanente all'estero deve avvenire entro 90 giorni dalla data della concessione del contributo, pena la revoca del medesimo.

3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle spese si considera rispettivamente la data del primo documento di spesa sostenuta e la data del documento attestante l'ultima spesa sostenuta.

4. La documentazione prevista dal presente provvedimento per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.

5. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine

finale.

6. Le spese si considerano sostenute se sia intervenuto nei termini indicati anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo. Qualora il pagamento non sia intervenuto nei termini indicati si procede alla revoca del contributo riferito all'intero documento di spesa non completamente pagato.

5.3. REQUISITI, MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.3.1 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Possono essere concesse agevolazioni per costi di formazione di capitale umano se risulta soddisfatta almeno una delle seguente condizioni:

- a) il nuovo personale è impiegato presso unità operative estere dell'impresa richiedente il contributo, aventi finalità di commercializzazione di prodotti o servizi a condizione che il fatturato dell'unità estera venga imputato al bilancio dell'impresa operante in provincia di Trento o a società da essa controllata, comunque operante in provincia di Trento;
- b) il nuovo personale è impiegato presso le imprese estere con le quali l'impresa richiedente il contributo vanta un accordo commerciale o produttivo formalizzato giuridicamente;
- c) il nuovo personale viene effettivamente formato e coinvolto nell'attività di commercializzazione all'estero.

5.3.2 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il contributo è concesso in un'unica soluzione e calcolato in misura pari al 40 per cento delle spese ammesse ad agevolazione qualora l'attività del personale sia localizzata in paesi non appartenenti all'Unione Europea e in Svizzera; diversamente la misura del contributo è pari al 30 per cento delle spese.

2. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione a seguito dell'accertamento del regolare sostenimento delle spese ovvero in tranche annuali a seguito della rendicontazione delle spese inerenti l'anno precedente.

5.4. OBBLIGHI E SANZIONI

5.4.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1. Le domande di agevolazione sono presentate esclusivamente con invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall'Amministrazione provinciale o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Fatto salvo il caso di diniego dell'agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, in ogni anno solare può essere presentata una sola domanda di agevolazione.

3. Non possono altresì essere presentate domande di agevolazione prima dell'ultimazione di attività di personale allocato all'estero già agevolata ai sensi dell'art. 24 sexies, comma 1 bis della legge.

4. I bandi disposti dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 6, comma 2 delle Norme di carattere generale, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. possono derogare alle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo, in particolare, la concessione delle agevolazioni anche sotto forma di buoni.

5.4.2 PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI

1. La documentazione per la concessione, l'erogazione e il trasferimento di agevolazioni, di cui ai punti 5.8 e 5.9 deve essere presentata utilizzando i facsimili predisposti dalla competente struttura provinciale.

2. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata con la domanda di agevolazione fissando un termine compreso tra 15 e 60 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego totale o parziale dell'agevolazione.

3. L'ente istruttore può chiedere la presentazione, entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della documentazione entro detto termine, l'ente istruttore sollecita l'invio della documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito; la mancata presentazione della documentazione, comprensiva di ogni elemento informativo richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione.

5.4.3 OBBLIGHI DI ATTIVITÀ E SANZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere

l'attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 anni dalla data del provvedimento di concessione. In caso di sospensione dell'attività detti termini sono prolungati per il periodo di sospensione.

2. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1, per cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa, le agevolazioni sono revocate totalmente nel caso l'inadempimento, la cessazione dell'attività o il fallimento avvengano prima del decorso del quinquennio indicato.

3. Le somme chieste in restituzione per effetto della revoca del contributo sono maggiorate di interessi semplici al tasso legale, calcolati a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite.

5.5. PROCEDURE

5.5.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente Capo sono esaminate secondo la procedura automatica di cui all'art. 12 all'art. 13 della legge.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione, da sostenere successivamente la data della domanda di agevolazione sono individuate sulla base di una relazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

- a) l'elenco delle spese previste con le caratteristiche indicate al punto 5.1.3;
- b) gli obiettivi dell'investimento in capitale umano in termini di fatturato.

4. L'ente istruttore accerta esclusivamente la completezza, la regolarità della dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della concessione delle agevolazioni, valuta la dimensione del soggetto istante sulla base delle dichiarazioni rese, l'appartenenza dell'evento fieristico sul territorio nazionale alla categoria delle fiere internazionali, e calcola il contributo, istruendo i relativi procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5.6. SUBENTRI E TRASFERIMENTI

5.6.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI SUBENTRI E TRASFERIMENTI

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione di impresa, le agevolazioni concesse, non interamente erogate, sono trasferite al soggetto subentrante a condizione che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa, assuma gli obblighi relativi; nell'atto di cessione,

conferimento deve essere esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengano cedute al soggetto subentrante.

2. I contributi non erogati, alla data di effetto degli eventi di cui al comma 1, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti soggettivi richiesti per il trasferimento delle agevolazioni, sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Per i fini di cui al comma 4, non rileva la dimensione d'impresa del soggetto istante il trasferimento.

6. Se i fatti di cui al comma 1, intervengono prima della concessione del contributo, l'agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.

7. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono dopo la completa o parziale erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

8. Qualora le agevolazioni non possano essere trasferite, è disposta la revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

9. Nel caso di trasformazione di impresa, le agevolazioni sono concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:

- a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
- b) verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

10. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell'evento e comunque entro il termine fissato dall'ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell'attività.

12. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso di scissione d'impresa.

5.7. DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE E

L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) l'eventuale percezione e restituzione di aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;
 - 2) gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell'impresa;
 - 3) il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione;
- c) RELAZIONE predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, riportante:
 - i paesi esteri verso cui è indirizzata l'attività di commercializzazione e gli obiettivi di fatturato nei paesi medesimi da conseguire nei tre anni successivi la domanda di agevolazione;
 - le caratteristiche del nuovo personale da dislocare all'estero presso la propria sede o quella di altra impresa coerenti con le disposizioni di cui al punto 5.1.3;
 - la sede di lavoro, le mansioni e gli obiettivi assegnate al nuovo personale;
 - il costo previsto per il nuovo personale e il periodo di assegnazione all'estero;
 - l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione.
- d) curriculum vitae del personale neo assunto o da assumere;
- f) copia del contratto di cui al punto 5.1.3 (nel caso di dislocazione del nuovo personale presso altra impresa).

5.7.2 DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAGAMENTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Capo, le spese rendicontate devono risultare interamente pagate.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite istituto di credito e riportare il beneficiario e i riferimenti del documento di spesa.

3 Non sono comunque ammissibili ad agevolazione spese pagate in contanti o tramite assegno bancario.

5.7.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, deve essere trasmessa all'ente istruttore la seguente documentazione:

- a) RAPPORTO DI SINTESI predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa che:
 - descriva il percorso formativo svolto dal nuovo personale con particolare riferimento le attività di commercializzazione svolte all'estero in cui è stato coinvolto;
 - riporti il periodo di lavoro all'estero del nuovo personale.
 - indichi il fatturato conseguito nell'anno precedente nei paesi ove è dislocato il nuovo personale;
 - le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (buste paga);
- c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
 - c) che il personale per il quale è chiesto il contributo è stato assunto a tempo indeterminato ed ha operato all'estero presso l'unità operativa dell'impresa o presso altra impresa per il periodo indicato nel rapporto di sintesi.
- d) COORDINATE BANCARIE SU cui disporre il pagamento del contributo spettante.

5.8 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

5.8.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, nel rispetto del termine di cui al punto 5.6.1, comma 11:

- a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;

- 2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e del presente provvedimento;
 - 3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi;
 - 4) occupazione in carico alla data dell'atto di cessione, conferimento d'azienda o fusione e alla data della presentazione della domanda di trasferimento;
- b) UNA RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI E SUL PIANO STRATEGICO che ha portato all'operazione, evidenziante i risvolti occupazionali e produttivi nonché eventuali obbligazioni non rispettabili legate alle agevolazioni da trasferire con eventuali proposte di modifica.
 - c) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D'IMPRESA, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.
 - d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE, qualora non depositati presso il registro delle imprese.

5.9 DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI

5.9.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CUMULO DI AGEVOLAZIONI

1. Gli aiuti di cui all'art. 24 sexies, comma 1bis, della legge possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

Capo VI

DISPOSIZIONI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE

6.1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dalla competente struttura provinciale.

6.2. DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di agevolazione e la relativa documentazione nonché le comunicazioni e la documentazione da produrre in fase di rendicontazione delle iniziative devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il portale messo a disposizione dalla Provincia (www.sportelloimpresa.provincia.tn.it) o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Le domande inviate per via telematica tramite il portale sono validamente trasmesse solo se sottoscritte con firma digitale.

3. Le comunicazioni tra l'ente istruttore e l'impresa avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI E DINIEGHI

7.1 DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI E DINIEGHI

1. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.